



Città di Seriate



Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 24 settembre 2013

Il segretario generale
Michele Luccisano

Settore 4 • Servizi alla Persona
Servizi sociali

disposizioni attuative concessione contributi associazioni politiche sociali 2013 rev01

Disposizioni attuative per l'erogazione di interventi di sostegno economico alle associazioni nell'ambito delle Politiche Sociali

1. Premessa

1. Le presenti disposizioni definiscono le modalità di erogazione di interventi di sostegno economico alle associazioni nell'ambito delle Politiche Sociali, in attuazione del "Regolamento per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme a sostegno economico ad associazioni"¹.

2. Aree prioritarie di intervento nell'ambito delle politiche sociali

1. All'interno delle attività di carattere sociale sono individuate le seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- b) Tutela della maternità e dell'infanzia;
- c) Integrazione sociale delle persone disabili, con particolare attenzione alle sperimentazioni del dopo di noi e del durante noi;
- d) Interventi di continuità educativa, con particolare attenzione ai progetti extrascuola;
- e) Sostegno alle domiciliarietà delle persone anziane, con particolare attenzione al trasporto sociale;
- f) Prevenzione del disagio giovanile;
- g) Contrasto alle dipendenze;
- h) Promozione di stili di vita sani e orientati al benessere.

3. Destinatari

1. Possono presentare richiesta di contributo economico le associazioni iscritte:

¹ Approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 3 dicembre 2012 n. 48.



Oscar di Bilancio
Pubblica Amministrazione
Comuni Non Capoluoghi
di Provincia


FINALISTA
2011

- negli appositi albi regionali e provinciali di promozione sociale o di volontariato;
- nell'albo comunale delle associazioni;

che svolgono attività di rilevante interesse pubblico sul territorio di Seriate.

4. Procedimento di erogazione di interventi di sostegno economico alle associazioni

1. Il modello operativo per la concessione di interventi di sostegno economico alle associazioni, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione, prevede il seguente processo di erogazione:



5. Modalità di presentazione della richiesta

5.1 Contributi economici in relazione ad iniziative particolari

1. La richiesta di contributi economici per la realizzazione di iniziative particolari, di norma promosse dal Comune, rispetto alle quali le associazioni siano disponibili a presentare progetti specifici, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata all'ufficio servizi sociali, che nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda provvede a completare l'istruttoria.

2. Non è ammessa la presentazione di più domande per la stessa iniziativa.

3. L'accoglimento della domanda e la determinazione dell'importo del contributo assegnato sono disposti dal dirigente del settore servizi alla persona² con proprio provvedimento in base all'esito dell'istruttoria, compatibilmente con le risorse disponibili, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assessore alle Politiche Sociali sulla conformità del progetto rispetto alle priorità d'intervento individuate nell'articolo 2.

5.2 Contributi economici in relazione a programmi e/o attività delle associazioni

1. La richiesta di contributi economici a sostegno di programmi e/o attività delle associazioni avviene di norma tramite bando indetto dall'ufficio servizi sociali, che definisce l'importo delle risorse messe a bando sul totale delle risorse disponibili.

6. Piano sussidiario delle Politiche Sociali

² Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni".



1. L'Assessorato alle Politiche Sociali, per il conseguimento dei propri obiettivi di rilievo, nell'ambito di una programmazione unitaria e concertata con le associazioni, può promuovere la realizzazione di un piano sussidiario di area, che ricomprenda differenti progetti e attività.

7. Valutazione delle richieste di contributo economico

1. Sono ammesse le richieste di contributo delle associazioni che hanno i requisiti generali previsti dal "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni" e che svolgono attività nell'ambito delle aree prioritarie di intervento individuate all'articolo 2³. In caso di presentazione di richieste di contributo per attività non rientranti nell'ambito delle aree d'intervento,⁴ la concessione del contributo viene deliberata dalla Giunta comunale, previa istruttoria dell'ufficio servizi sociali.

2. I progetti e le attività verranno valutati secondo i seguenti criteri specifici:

Criteri	Indicatori	Punti
1. Rilevanza sociale dell'attività	Complementarietà con le attività svolte dall'Assessorato alle Politiche sociali	Fino a 55
	Integrazione con le attività svolte dall'Assessorato alle Politiche sociali	
	Raccordi con altri enti o associazioni	
	Incisività dell'attività rispetto al bisogno presente, in rapporto al grado di copertura dei servizi territoriali	
	Ricaduta sull'amministrazione in termini di riduzione della spesa	
2. Natura del servizio prestato	Complessità delle attività	Fino a 15
	Frequenza delle attività erogate	
	Continuità temporale dell'attività	
	Numero dei fruitori dell'attività	
	Carattere innovativo delle attività	
3. Obiettivi dell'iniziativa/progetto	Definizione puntuale di obiettivi e risultati attesi	Fino a 10
	Presenza di modalità di valutazione dell'attività	

³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni", l'Amministrazione comunale eroga forme di sostegno economico ai soggetti associativi che ne facciano richiesta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rispondenza delle attività con le aree di intervento dell'Amministrazione comunale;
 b) rispondenza delle attività al quadro di priorità annualmente stabilito rispetto alle aree di intervento individuate;
 c) rispondenza a criteri di economicità rispetto ad una gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale;
 d) programmazione in termini progettuali dell'attività da realizzare (definizione puntuale di obiettivi e risultati attesi, individuazione delle attività, dimensionamento dei potenziali fruitori, stima della durata delle iniziative, pianificazione delle risorse).

⁴ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni".



4. Risorse economiche, umane e strumentali	Numero di volontari coinvolti	Fino a 20
	Presenza di spazi appositamente dedicati all'attività	
	Sostenibilità dell'attività in rapporto alle risorse	

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Saranno selezionati i progetti/attività che raggiungeranno la soglia minima di punti 60.

4. I contributi vengono assegnati nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno del bilancio di previsione.

5. L'entità dei contributi viene determinata sulla base del punteggio conseguito e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) nel caso di richieste di contributi economici in relazione ad iniziative particolari, fino ad un massimo di € 3.000,00, la quantificazione del contributo viene definita in modo proporzionale al punteggio conseguito secondo le seguenti modalità:

<i>Punti conseguiti</i>	<i>Entità del contributo</i>
Da 85 a 100	Dal 60% al 100% del contributo richiesto e comunque non oltre € 3.000,00
Da 70 a 84	Dal 30% al 60% del contributo richiesto e comunque non oltre € 1.800,00
Da 60 a 69	Massimo 30% del contributo richiesto e comunque non oltre € 900,00
Da 0 a 59	Nessun contributo

- b) nel caso di richieste di contributi economici superiori a € 3.000,00 la quantificazione del contributo viene deliberata dalla Giunta comunale, previa istruttoria dell'ufficio servizi sociali;

- c) nel caso di contributi economici in relazione a programmi e/o attività delle associazioni presentati tramite bando, al termine della valutazione dei progetti/attività sarà predisposta una graduatoria. Le risorse economiche messe a bando saranno distribuite tra i progetti/attività ammessi al finanziamento in modo proporzionale al punteggio conseguito.

6. In caso in cui all'associazione beneficiaria sia stata concessa una sede presso un immobile comunale e riconosciuto un canone agevolato per le stesse attività oggetto di richiesta di contributo, l'importo riconosciuto non potrà superare la differenza fra la valorizzazione economica delle attività⁵ e il vantaggio economico riconosciuto attraverso il canone agevolato (differenza tra il canone d'affitto di mercato dell'immobile assegnato e quello agevolato concesso).

<i>Soglia massima contributo erogabile</i>	=	<i>Valorizzazione economica delle attività</i>	-	<i>(canone di mercato dell'immobile assegnato -</i>
--	---	--	---	---

⁵ Determinata secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, delle "Disposizioni attuative per la concessione in uso di immobili comunali.



canone agevolato concesso)

7. L'ufficio servizi sociali provvede a dare comunicazione ai richiedenti dell'avvenuta assegnazione del contributo ovvero del diniego motivato.

8. Le associazioni beneficiarie verranno invitate alla sottoscrizione di una convenzione, attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto del progetto o delle attività.

8. Controlli e verifiche dell'utilizzo dei contributi economici

1. L'ufficio servizi sociali verifica l'effettiva realizzazione delle attività per le quali le associazioni hanno fruito di contributi economici e richiede alle stesse una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

2. Verifica altresì che le associazioni mettano in evidenza che le attività sono realizzate con il concorso dell'Amministrazione comunale, mediante l'apposizione del logo comunale e la sottostante dicitura "attività realizzata con il sostegno della Città di Seriate – Assessorato alle Politiche Sociali " su tutto il materiale pubblicitario realizzato.

9. Modalità di concessione di bene strumentali, attrezzature e servizi

1. La richiesta di beni strumentali, attrezzature, servizi per la realizzazione di iniziative particolari e progetti, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata dalle associazioni all'ufficio servizi sociali, che nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede a completare l'istruttoria.

2. L'accoglimento della domanda e la concessione sono disposti dal dirigente del settore servizi alla persona⁶ con proprio provvedimento in base all'esito dell'istruttoria, compatibilmente con la disponibilità beni strumentali, attrezzature, servizi, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assessore alle Politiche Sociali sulla conformità del progetto/iniziativa per la quale si richiede il bene in uso rispetto alle priorità d'intervento individuate nell'articolo 2.

10. Flusso informativo

1. L'Assessorato alle Politiche Sociali, nell'ambito della relazione al bilancio consuntivo, rendiconta in forma sintetica al Consiglio comunale l'andamento annuale dei contributi economici erogati alle associazioni e dei beni o servizi concessi.

11. Pubblicazione

⁶ Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni".



1. L'amministrazione pubblicherà gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere riconosciuti alle associazioni.⁷

2. Pubblicherà altresì sul proprio sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" l'elenco delle associazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.⁸

⁷ Secondo quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

⁸ Secondo le modalità previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

